C O M U N E di C A R DI T O

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 8 del 13/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno 2023, addì tredici del mese di Aprile alle ore 10:04, nella sala adibita solitamente a adunanze del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 05/04/2023 con protocollo N. 4383, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Antonio Giangrande nella qualità di Il Presidente del Consiglio.
Dei componenti del Consiglio sono presenti n. 15 assenti, sebbene invitati n. 2 come segue:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GIUSEPPE CIRILLO	X		10	D'ANDREA ESPOSITO ANTONIO	X	
2	GIANGRANDE ANTONIO	X		11	SORRISO CARMINE	X	
3	MIRONE GIUSEPPE		X	12	RUSSO ANDREA		X
4	APROVIDOLO GIOVANNI	X		13	BOVA CRISPINO PASQUALE	X	
5	DESIMONE ORLANDO	X		14	MARZANO PATRIZIA	X	
6	BANDIERA ORESTE	X		15	MAZZA MARCO	X	
7	ROMANO CARMINE	X		16	RAUCCI NUNZIANTE	X	
8	ARCHETTO VALERIA	X		17	RAUCCI ANDREINA	X	
9	BOEMIO FRANCESCO	X					

Assiste il Segretario Generale Elisabetta Ferrara.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE ha posto in votazione l'approvazione della proposta illustrata all'esito della discussione e della votazione del rendiconto di gestione (DCC n. 7 del 13.04.2023).

Presenti 15, favorevoli 13, contrari 2 (N. Raucci e A. Raucci).

Nessun intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta e condivisa la proposta di deliberazione sotto riportata;

Ritenuto di farla propria;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Visto l'esito delle votazioni soprariportate

DELIBERA

1. **Di approvare** per l'anno 2023, le aliquote da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,6%	€ 200,00
Altri immobili, locati, oppure a disposizione, compresi terreni ed aree fabbricabili	1,06%	///
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% quota Stato)	///
Unità immobiliari date in locazione con contratto registrato, conforme all'accordo per il territorio del Comune di Cardito, sottoscritto, ai sensi dell'Art. 2, c. 3 della Legge 431/98	0,8% con riduzione del 25%	///
Alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.	0,35%	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	///

2. Di stabilire:

- direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (comma 741):
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- *a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (Art. 1 comma 81 – L. 197/2022).*

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0 su n. 15 presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere per la scadenza dei termini di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vista la legge di bilancio 2020 (L. 160 del 27.12.2019);

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
e) l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale *"…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. …";*
f) l'art. 1 comma 767 della L. 160/2019, modificato dalla L. 197/2022, ai sensi del quale *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.* ***In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";***

Visto il comma 775 dell'art. 1 - L. 197/2022 con il quale dispone il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 ha chiarito quanto segue: "(…) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta la L. 160/2019, con riferimento all'IMU fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,1%, fino all'anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui lo 0,76% è riservato allo Stato;
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  1) unità immobiliari (solo cat. A/1, A/8 e A/9) adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, sulla base della L. 160/2019, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote d'imposta:
Aliquote:

a) possibilità di variare in aumento l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748), con un *range* di aliquota da 0,0% a 0,6%;
b) possibilità di ridurre fino all'azzeramento (comma 750), l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
c) possibilità di variare in aumento l'aliquota di base per i terreni agricoli sino a 0,3 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752), con un *range* di aliquota da 0,0% a 1,06%;
d) possibilità di variare in aumento sino a 0.2 punti percentuali o ridurla fino al limite dello 0,76% (quota riservata allo Stato), con un *range* di aliquota da 0,76% a 1,06% (comma 753);
e) possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (comma 741);
f) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (comma 751);
g) a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (Art. 1 comma 81 – L. 197/2022);

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 23.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,6%	€ 200,00
Altri immobili, locati, oppure a disposizione, compresi terreni ed aree fabbricabili	1,06%	///
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% quota Stato)	///
Unità immobiliari date in locazione con contratto registrato, conforme all'accordo per il territorio del Comune di Cardito, sottoscritto, ai sensi dell'Art. 2, c. 3 della Legge 431/98	0,8% con riduzione del 25%	///
Alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.	0,35%	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	///

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 31.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione secondo il seguente schema:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	**0,6%**	**€ 200,00**
Altri immobili, locati, oppure a disposizione, compresi terreni ed aree fabbricabili	**1,06%**	**///**
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	**1,06% (di cui**	**///**

	0,76% quota Stato)	
Unità immobiliari date in locazione con contratto registrato, conforme all'accordo per il territorio del Comune di Cardito, sottoscritto, ai sensi dell'Art. 2, c. 3 della Legge 431/98	**0,8%** **con riduzione del 25%**	**///**
Alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.	**0,35%**	**€ 200,00**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,1%**	**///**

- **di stabilire:**
  - direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (comma 741):
  - a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
  - *a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (Art. 1 comma 81 – L. 197/2022).*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr Enrico CHIANESE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Vista la relazione istruttoria a firma della Responsabile del Servizio;

Vista la legge di bilancio 2020 (L. 160 del 27.12.2019);

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
d) l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale *"…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. …";*
g) l'art. 1 comma 767 della L. 160/2019, modificato dalla L. 197/2022, ai sensi del quale *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.* ***In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";***

Visto il comma 775 dell'art. 1 - L. 197/2022 con il quale dispone il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 ha chiarito quanto segue: "(…) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

2. **di approvare** per l'anno 2023, le aliquote da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,6%	€ 200,00
Altri immobili, locati, oppure a disposizione, compresi terreni ed aree fabbricabili	1,06%	///
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% quota Stato)	///
Unità immobiliari date in locazione con contratto registrato, conforme all'accordo per il territorio del Comune di Cardito, sottoscritto, ai sensi dell'Art. 2, c. 3 della Legge 431/98	0,8% con riduzione del 25%	///
Alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.	0,35%	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	///

- **di stabilire:**
  - direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (comma 741):
  - a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
  - *a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (Art. 1 comma 81 – L. 197/2022).*

- **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L'Assessore
Angela D'Agostino

Letto, confermato e sottoscritto

ILIl Presidente del Consiglio
Antonio Giangrande

IL Segretario Generale
Elisabetta Ferrara

(atto sottoscritto digitalmente)